



Demolizione e ricostruzione del cimitero di Accumoli (RI)

Codice OOPP_000563_2017

CUP C65G17000020001 – CIG 9872072388

Schema di disciplinare di gara

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

1.	PREMESSE	4
1.1	SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI (STELLA).....	4
1.2	REGISTRAZIONE DEI CONCORRENTI	4
1.3	PUBBLICITÀ	5
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	5
2.1	Documenti di gara	5
2.2	Chiarimenti	6
2.3	Comunicazioni	6
3.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	7
4.	DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	8
4.1	Durata.....	8
4.2	Opzioni e rinnovi.....	9
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	9
6.	REQUISITI GENERALI.....	11
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	12
7.1	Requisiti di idoneità.....	12
7.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	13
7.3	Requisiti di capacità tecnica e professionale	13
7.4	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	14
7.5	Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	15
8.	AVVALIMENTO	15
9.	SUBAPPALTO	16
10.	GARANZIA PROVVISORIA.....	17
11.	SOPRALLUOGO	19
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	19
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	20
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	21
15.	CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	22
15.1	Domanda di partecipazione	22
15.2	Documento di gara unico europeo.....	23
15.3	Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	27
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA	32
17.	CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA	33
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	35
18.1	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	35
18.2	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	38
18.3	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	38
18.4	Metodo per il calcolo dei punteggi	38
19.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	39
20.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	40
21.	APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE .	40
22.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	41
23.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	42
24.	PROTOCOLLO DI LEGALITÀ	44
25.	ULTERIORI DISPOSIZIONI.....	46
26.	PRESIDIO DI ALTA SORVEGLIANZA.....	47

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	47
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	47

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. A01209 del 27/07/2023, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ha stabilito di affidare il servizio e le relative forniture cimiteriali connessi con i lavori di demolizione e ricostruzione del cimitero di Accumoli (RI) - Codice OOPP_000563_2017. L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice). L'affidamento è regolamentato dalle disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, e per le parti ancora vigenti ed applicabili, dal DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (nel prosieguo, anche Regolamento), oltreché dalle disposizioni previste dal CSA, dagli altri elaborati di progetto, dal bando e dal presente disciplinare di gara.

Il luogo di svolgimento delle prestazioni è il Comune di Accumoli (RI) [codice NUTS IT142]

CUP C65G17000020001 CIG 9872072388

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Arch. Tonino Cicconetti.

1.1 SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI (STELLA)

Per l'espletamento della presente gara, l'USR Lazio si avvale della piattaforma telematica di e-procurement denominata "STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio" (in seguito: STELLA), accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>

Tramite il sito si accede alla procedura ed alla relativa documentazione di gara. Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- la registrazione al sistema STELLA, con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 2.1.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni relative alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso la piattaforma STELLA e, quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

1.2 REGISTRAZIONE DEI CONCORRENTI

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati alla piattaforma STELLA, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili all'indirizzo <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/> (vedasi in particolare "Guida alla registrazione e alle funzioni base").

La registrazione al sistema STELLA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'Operatore Economico medesimo.

L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della piattaforma STELLA dall'account riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del sistema STELLA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del sistema STELLA e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nella presente lettera di invito, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

1.3 PUBBLICITÀ

Ai sensi dell'art. 58 del Codice la presente procedura di gara è interamente gestita attraverso la piattaforma telematica <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> - vedere di seguito ulteriori specifiche.

La documentazione di gara è pubblicata:

Ai sensi dell'articolo 29, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti, gli atti relativi alla presente procedura sono pubblicati sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ai sensi dell'articolo 72, co. 1, del Codice dei Contratti, il Bando è stato trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, nonché ai sensi dell'articolo 2, co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti e nonché ai sensi dell'articolo 3, co. 1, lett. b), del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando è stato altresì pubblicato per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.

Le medesime forme di pubblicità del bando saranno poste in essere anche per l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto.

In attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, nonché ai sensi dell'articolo 5, co. 2, del D.M. 2 dicembre 2016, l'operatore economico che si aggiudicherà l'appalto avrà l'obbligo di rimborsare all'Ente Aderente, entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, le spese sostenute per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e del Bando.

Sarà cura del RUP comunicare ai concorrenti gli importi stimati che dovranno essere rimborsati dall'aggiudicatario, nonché le relative modalità di effettuazione dei versamenti.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) Elaborati tecnico- economici come di seguito indicato:

- ES2-00 ELENCO ELABORATI

- ES2-AA2-1 PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO
 - ES2-GA RELAZIONE GENERALE
 - ES2-GB COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
 - ES2-GD-1 SCHEMA DI CONTRATTO
 - ES2-GD-2 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
 - ES2-GD-3 SPECIFICHE TECNICHE
 - ES2-GE-1 ELENCO PREZZI
 - ES2-GE-2 ANALISI PREZZI
 - ES2-GL-1 STIMA COSTI SICUREZZA
 - ES2-RA2-1 PLANIMETRIA STATO DI FATTO
- 2) Bando di gara;
 - 3) Disciplinare di gara;
 - 4) “Protocollo quadro di legalità” sottoscritto in data 26/07/2017, la cui mancata accettazione costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012;
 - 5) Schema di domanda di partecipazione;
 - 6) Schema modello dichiarazioni mandante/consorziate/altro;
 - 7) Schema di offerta economica;
 - 8) Documento di Gara Unico Europeo (mandante);
 - 9) Documento di Gara Unico Europeo (mandataria);
 - 10) Documento di Gara Unico Europeo (ausiliaria);
 - 11) Dichiarazioni integrative;
 - 12) Modello pagamento imposta di bollo;

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica STELLA sul sito internet: <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il sistema STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/> fino alle ore 23:59 del giorno 08/07/2023. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **entro le ore 23:59 del giorno 12/07/2023**, tramite il sistema STELLA e con la pubblicazione in forma anonima nella sezione dedicata alla presente procedura sulla medesima piattaforma.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti invitati sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni, di cui all’art. 76, comma 5 del Codice. Tutte le

comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante la piattaforma STELLA all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi dell'articolo 51, co. 1, del Codice dei Contratti, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione del fatto che l'esecuzione del servizio si riferisce ad un progetto caratterizzato da interventi funzionalmente e localmente interconnessi, la cui unitarietà favorisce i tempi di realizzazione degli stessi, con inevitabili ricadute positive sul fabbisogno finanziario occorrente per l'esecuzione dell'appalto.

Le opere e provviste comprese nell'appalto sono le seguenti:

- Inumazione dei feretri
- esumazione ordinaria;
- esumazione straordinaria;
- estumulazione ordinaria;
- estumulazione straordinaria;
- inumazione di cassetta resti ossei/urna cineraria in terra;
- tumulazione di feretro in loculo;
- tumulazione di cassetta resti ossei/urna cineraria in loculo;
- collocazione resti ossei/ceneri in ossario/cinerario comune;
- traslazione;
- ricognizione della sepoltura;
- smaltimento rifiuti prodotti dalle sopradette attività.

Sono inoltre comprese in appalto tutte le prestazioni connesse con quelle sopra indicate, come descritto dettagliatamente nelle specifiche tecniche e nelle voci di prezzo. I servizi dovranno essere prestati durante l'esecuzione dei lavori di restauro del cimitero per consentire la ristrutturazione o la demolizione e successiva ricostruzione di cappelline o colombari danneggiati dalla crisi sismica del 2016. Il trasferimento

delle salme in sede provvisoria e la traslazione in sede definitiva andranno eseguite in più fasi intervallate da periodi di sospensione del servizio per rendere possibile l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione/ricostruzione.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	<i>Servizi cimiteriali e servizi affini</i>	98370000-7	P	€ 300.275,58
	<i>Di cui per Oneri per conferimento di residui risultanti dallo smantellamento di campi mortuari e di operazioni di estumulazione</i>			€ 8.145,58
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso				€ 1.815,20
Spese per Spostamento Salme compresi oneri per la sicurezza				€ 302.090,78

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a **€ 1.815,20** Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e **non è soggetto a ribasso**.

L'importo per il costo della manodopera è pari ad € 117.298,30.

Il corrispettivo d'appalto viene riconosciuto a misura.

All'Aggiudicatario verrà corrisposta alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016, un'anticipazione pari al 20% sul valore del contratto di appalto.

Per quanto concerne l'obbligo di corrispondere l'anticipazione si terrà conto della modifica dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. 50/2016, disposta dall' art. 91, comma 2, del D.L. n. 18/2020, disponendo che l'erogazione dell'anticipazione del prezzo a favore dell'appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

L'appalto è finanziato con Ordinanze Commissariali n. 37 del 08/09/2017 e n. 109 del 21 novembre 2020.

Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, per revisione dei prezzi, secondo le modalità disciplinate dall'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 126 del 28 aprile 2022.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto è fissata in giorni di **100 (cento)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di avvio

dell'esecuzione del contratto. Il servizio dovrà essere eseguito nel pieno rispetto delle prescrizioni del contratto d'appalto e dei suoi allegati, ed in particolare del Capitolato Speciale, delle normative vigenti e delle regole di cui alla vigente normativa sui contratti pubblici.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Nel presente appalto non è previsto alcun affidamento di prestazioni opzionali.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

L'operatore economico dovrà:

- i. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale di cui al successivo punto 10.1 di cui all'art. 80 del Codice.
- ii. essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di cui al punto 7.3;
- iii. essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.2;

In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, mediante la presentazione del documento di gara unico europeo (di seguito, "DGUE") di cui all'articolo 85 del Codice dei Contratti, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, utilizzando il modello Allegato 4 al presente Disciplinare.

Ai sensi dell'articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante può chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima. In ogni caso, ai sensi del medesimo articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante richiederà all'aggiudicatario, di presentare documenti complementari aggiornati. La stazione appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 83, co. 7, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà dimostrare il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all'articolo 86, co. 4 e 5, del Codice dei Contratti.

La verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso la banca dati FVOE istituita presso l'ANAC: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema FVOE, accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la Delibera ANAC n. 464 del 27/07/2022, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento.

Si precisa inoltre che per le valutazioni di eventuali pendenze fiscali non definitivamente accertate, ex art. 80 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, si procederà ad interagire con l'Ufficio della Agenzia delle Entrate territorialmente competente in relazione alla sede dell'operatore economico da verificare.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- i. insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- ii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- iii. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti;
- iv. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- v. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 24, co. 7, del Codice dei Contratti.

A seguito della modifica dell'art. 80, comma 4, quinto periodo, del D.Lgs 50/2016, intervenuta con l'applicazione dell'art. 8, comma 5, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, l'operatore economico può essere escluso dalla partecipazione alla procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente.

Il requisito generale relativo all'assenza delle cause di esclusione ex art. 80 del Codice deve essere soddisfatto e, quindi, dichiarato:

- da ciascun concorrente singolo;

- da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di R.T.I. (sia costituito che costituendo);
- da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice (sia costituito che costituendo);
- da ciascuna delle imprese retiste ai sensi dell'art. 45, co. 2, lett. f), del Codice;
- da ciascuno dei componenti del GEIE di cui all'art. 45, co. 2, lett. g), del Codice;
- dal Consorzio e da tutte le imprese indicate quali esecutrici nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza che è riprodotto nel successivo art. 26 e nel contratto di incarico, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Sono altresì **esclusi dalla gara** gli operatori economici che non siano iscritti **all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30, comma 6, del Decreto Legge n. 189/2016** e ss.mm.ii, oppure che non dimostrino di aver presentato la domanda di iscrizione prima del termine di presentazione delle offerte.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la Delibera ANAC n. 464 del 27/07/2022.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e degli artt. 7 e 8 del D.M. del 3 giugno 2014, n. 120 o iscrizione ad Albo/registro analogo dello Stato aderente all'Unione Europea, in corso di validità, **per la sola esecuzione delle attività di raccolta e trasporto**

dei rifiuti; ai sensi dell'art. 212, comma 5, del D. lgs. n. 152/2006 e s.m.i. le prestazioni dovranno essere eseguite obbligatoriamente da imprese appaltatrici, iscritte alle seguenti categorie:

- cat.1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) classe F (inferiore a 5.000 abitanti) sottocategoria D4 (raccolta e trasporto di rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali);

Il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali è requisito di idoneità professionale necessario per l'esecuzione del contratto e deve essere posseduto prima della scadenza della gara d'appalto dall'impresa partecipante o da una mandante dichiarata in sede di gara.

Qualora l'impresa partecipante non sia in possesso del citato requisito, è ammesso il subappalto qualificante per il servizio **di raccolta e trasporto dei rifiuti** (cfr. TAR Milano, 30/11/2021 n. 2641).

I subappaltatori dovranno altresì possedere il requisito relativo all'iscrizione all'Anagrafe esecutori sisma di cui all'art. 30 del DL 189/2016.

Ai sensi dell'art 183 comma 1 lett. b-ter) punto 6 del D.lgs. 152/2006 i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5. sono assimilati a rifiuti urbani. Per rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni si rimanda alla definizione di cui all'art. 2 comma 1 lett. e) del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- c) Fatturato globale medio annuo** riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili non inferiore ad **€ 302.090,78** (iva esclusa).

Il settore di attività oggetto del requisito di cui al precedente comma, è riferito complessivamente ai servizi cimiteriali e servizi affini.

Tale requisito, ai sensi dell'art. 83, comma 5, del Codice, è richiesto per la dimostrazione della esperienza e capacità imprenditoriale per la gestione di un importante servizio pubblico, in quanto la richiesta di fatturato fornisce garanzia di ricevere offerte serie e attendibili, evitando che operatori economici con insufficiente dimensione economica e organizzativa possano presentare offerte non adeguatamente ponderate;

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante Modello Unico e la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

d) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi:

- i. Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (2018-2019-2020) con buon esito, a favore di pubbliche amministrazioni e committenti privati, **servizi cimiteriali e servizi affini**,

analoghi a quelli oggetto di gara **per un importo minimo non inferiore a € 302.090,78;**

La comprova del requisito è fornita, secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante presentazione in originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante presentazione in originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto **7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'**iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (necessario per il solo servizio di trasporto** di cui al **punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto da:

- a. una delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o GEIE o loro subappaltatrici;
- b. una delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica o loro subappaltatrici.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto **7.2 lett. c)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso;

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. d) (servizi analoghi) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire fermo restando che il requisito relativo ai servizi analoghi per la prestazioni principale deve essere posseduto dalla mandataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo **all'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali** di cui al **punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto dal Consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici o loro subappaltatrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale e per l'**Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali** ai sensi dell'art. 212 del D.lgs. 152/2006 e degli artt. 7 e 8 del D.M. del 3 giugno 2014, n. 120 o iscrizione ad Albo/registo analogo dello Stato aderente all'Unione Europea.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'articolo 89, co. 5, del Codice dei Contratti, l'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'articolo 89, co. 6, del Codice dei Contratti, è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, mentre il soggetto ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Le ausiliarie dovranno altresì possedere il requisito relativo all'iscrizione all'Anagrafe esecutori sisma di cui all'art. 30 del DL 189/2016.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 110, comma 4 del Codice, si precisa che per partecipare alla presente procedura, gli **operatori economici non ancora ammessi al concordato preventivo** devono necessariamente avvalersi dei requisiti di un altro soggetto.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. **A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto d'appalto. La prestazione principale può essere subappaltata nella misura massima del 49%.** In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

I subappaltatori dovranno altresì possedere il requisito relativo all'iscrizione all'Anagrafe esecutori sisma di cui all'art. 30 del DL 189/2016.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10.GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad **€ 6.041,81**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante, di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sulla contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia intestata a V.C. PRES REG LAZIO DL 189-16 - Codice IBAN: IT94K0100003245348200006043, specificando la causale del versamento;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate;

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Considerato che la documentazione relativa all'intervento e messa a disposizione dei concorrenti sulla apposita piattaforma telematica STELLA è tale da consentire la corretta formulazione dell'offerta si specifica che ai fini della partecipazione alla procedura di gara non è previsto alcun sopralluogo obbligatorio.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Con Delibera n. 359 del 29 marzo 2017 del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è stato disposto l'esonero dal pagamento del contributo in sede di gara, previsto in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di cui alla delibera Anac 21 dicembre 2016, n. 1377 per l'anno 2017 e alle delibere per gli anni successivi per gli interventi di ricostruzione nei comuni di cui agli

allegati 1 e 2 del d.l. 189/2016 e s.m.i., per tutti i soggetti attuatori/stazioni appaltanti/committenti che svolgono procedure di affidamento ai sensi del d.lgs. 50/2016 o procedure di selezione delle imprese ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. 189/2016, finalizzate all'acquisizione di lavori, beni e servizi per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici, beneficiando dei contributi e/o finanziamenti previsti da citato d.l. 189/2016 e per tutti gli operatori economici, pubblici o privati, che partecipano alle suddette procedure.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta deve essere effettuata sulla piattaforma STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/>. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata sul sistema STELLA **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 23:59 del giorno 19/07/2023**, in applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. c) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 24;

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sulla piattaforma STELLA più offerte dello stesso Operatore Economico, salvo diversa indicazione dell'Operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima. Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nella presente lettera di invito. Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il sistema STELLA è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sulla piattaforma STELLA e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.

In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del sistema STELLA. La Stazione Appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della piattaforma telematica.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

Il DGUE e la dichiarazione circa il possesso dei requisiti professionali devono essere redatte sugli appositi modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/bandi-e-avvisi-regione-lazio/>, nella sezione dedicata alla presente procedura.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b), del Codice. L'offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta “A - Documentazione amministrativa” devono essere contenuti la domanda di partecipazione comprensiva delle dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Tale documentazione dovrà essere inserita sulla piattaforma STELLA secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma reperibili al seguente indirizzo <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/>.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo preferibilmente secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante, Allegato 2 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore. Il procuratore è tenuto ad allegare copia conforme all'originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della relativa procura notarile.

La domanda è sottoscritta e presentata:

- nel caso di impresa singola, dal rappresentante legale del concorrente.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega sulla piattaforma S.TEL.LA:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE, di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, utilizzando il modello presente sulla piattaforma S.TEL.LA secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE presente sulla piattaforma S.TEL.LA, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

IL DGUE dovrà essere:

- i. compilato in lingua italiana;

- ii. reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
 - iii. a pena di esclusione, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico;
 - iv. accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.
- In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dovrà essere presentato il DGUE del consorzio (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice (firmato digitalmente dal legale rappresentante della consorziata esecutrice); il DGUE, inoltre, dovrà:
 - essere accompagnato dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
 - contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio;
 - essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.
 - In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna mandante (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante**); il DGUE, inoltre, dovrà:
 - i. indicare ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, **le parti del servizio** che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.;
 - ii. indicare l'impresa mandataria;
 - iii. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese costituiranno il R.T.I. o il consorzio;
 - iv. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
 - v. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

All'interno del DGUE l'operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti nel presente Disciplinare.

La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, co. 1, 2 e 5, del Codice dei Contratti, potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da un soggetto munito di idonei poteri (la cui procura sia stata allegata all'interno della Documentazione Amministrativa) per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, ossia:

- i. titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- ii. soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- iii. soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- iv. se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
 - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza;
 - soggetti muniti di poteri di rappresentanza (ivi compresi procuratori generali e institori);

- membri degli organi con poteri di direzione o di controllo;
 - direttore tecnico;
 - socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall'articolo 80 del Codice dei Contratti, devono essere rese per entrambi i suddetti soci e gli stessi devono essere indicati dal concorrente);
- v. soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque fino alla presentazione dell'offerta;
- vi. in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso l'impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nell'anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente (in tal caso, il concorrente dovrà indicare, nel medesimo spazio, anche la data dell'operazione societaria, la data di efficacia e gli operatori coinvolti).

Per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 80, co. 5, del Codice dei Contratti, si precisa, altresì, che l'operatore economico dovrà dichiarare tutte le notizie inserite nel casellario informatico gestito dall'ANAC astrattamente idonee a porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.

Con esclusivo riferimento ai reati di cui agli articoli 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., l'operatore economico dovrà, altresì, dichiarare la sussistenza o meno di provvedimenti di condanna non definitivi con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.

Nel caso in cui l'operatore economico dichiarerà, con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sulla sua integrità o affidabilità di cui all'articolo 80, co. 1, 2 e 5, del Codice dei Contratti, o siano state adottate misure di self cleaning, dovrà produrre, all'interno della Documentazione amministrativa, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Specifiche di compilazione:

Parte I_– Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (Precompilata).

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega sulla piattaforma STELLA:

- 1) DGUE redatto compilando il modello presente su STELLA, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, **pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto**, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega sulla piattaforma STELLA:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al Decreto correttivo, di cui al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti, di all'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando le Sezioni A - B e C - D per le parti di competenza.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto, mediante sottoscrizione digitale dai seguenti soggetti e presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche, di cui all'art. 80, comma 2 e 3, o nuove operazioni societarie, gli Operatori di cui sopra (concorrente, ausiliario, subappaltatore) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dai medesimi commi dell'art. 80.

In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni ed informazioni contenute nel DGUE e nella "Domanda di Partecipazione", producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo, se del caso, documentazione opportuna.

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre con le modalità sopra descritte i nominativi dei soggetti, di cui all'art. 80, comma 2 e 3, e le operazioni societarie.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, (integrate nel modello di domanda di partecipazione predisposto dalla SA), anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti, generali e speciali;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara con riferimento ai soggetti, di cui al comma 3 dell'art. 80, l'insussistenza delle cause di esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 80.
4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;

- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi/fornitura*, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 6. di conoscere e di accettare le condizioni relative al funzionamento e all'accessibilità della piattaforma telematica;
 7. dichiara di aver preso conoscenza della situazione dei luoghi, nonché di tutte le circostanze generali e delle condizioni particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta, ed in particolare del prezzo, nonché sull'effettuazione dei lavori;
 8. dichiara di aver verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione dell'appalto, delle cave eventualmente necessarie e dei centri di trattamento dei rifiuti, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
 9. dichiara di prendere atto delle indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico estimativo;
 10. accetta integralmente i principi e le clausole contenute nel protocollo di legalità sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario Straordinario del Governo, dalla struttura di Missione e dalla Regione Lazio allegato alla documentazione di gara;
 11. di essere iscritto oppure di aver presentato domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del D.L. n. 189/2016, precisandone gli estremi;
 12. indica, ai sensi dell'art. 105, co. 4, lett. d) del Codice le lavorazioni che intenderà subappaltare a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice;
 13. indica i seguenti dati aggiornati: domicilio fiscale....., codice fiscale....., partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni, di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

14. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
15. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara *oppure*
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice;

16. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti, di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);
17. rilevando il caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53 della l. 190/2012 per come modificato dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40 dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di competenza dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di competenza;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

18. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**⁹, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:

- nel caso di imprenditore individuale, dal concorrente;
- nel caso di società, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
dalla mandataria/capofila/consorzio stabile,
- da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento: integrazioni al DGUE; elenco soggetti, di cui all'art. 80, comma 3; operatori non residenti; privacy e, ove pertinente concordato preventivo.

La rete si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a: integrazioni al DGUE, elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3; operatori non residenti; privacy e, ove pertinente concordato preventivo.

Le dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti, nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega sulla piattaforma STELLA:

19. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
20. **copia fotostatica di un documento d'identità valido** del sottoscrittore, (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
21. **attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo utilizzando il modello F23**. Le offerte non in regola con il bollo sono considerate valide ai fini della partecipazione alla procedura, ma verranno comunicate al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, ai fini della regolarizzazione dell'imposta;
22. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

23. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “**B – Offerta tecnica**” deve contenere, **a pena di esclusione**, i documenti contenenti le proposte relative agli elementi di natura qualitativa di cui alla seguente tabella riepilogativa “Criteri di Valutazione” (criteri A, B, C...), ovvero la relazione tecnica dei servizi offerti, come di seguito descritto:

A) Relazione descrittiva sintetica (*in lingua italiana, massimo 10 facciate, in formato A4 verticale, carattere Arial dimensione 12, interlinea 1,5*) che illustra, con specifico riferimento al criterio **A “Organizzazione e gestione del servizio”** e relativi sub-criteri di valutazione A.1.1, A.1.2 e A.1.3 indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1, gli elementi valutabili come indicati nell'apposita tabella;

B) Relazione descrittiva sintetica (*in lingua italiana, massimo 8 facciate, in formato A4 verticale, carattere Arial dimensione 12, interlinea 1,5*) che illustra, con specifico riferimento al criterio **B “Risorse umane e attrezzature”** e relativi sub-criteri di valutazione B.2.1 e B.2.2 indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1, gli elementi valutabili come indicati nell'apposita tabella;

C) Relazione descrittiva sintetica (*in lingua italiana, massimo 8 facciate, in formato A4 verticale, carattere Arial dimensione 12, interlinea 1,5 ed eventuali schemi grafici massimo 2 facciate formato A3*) che illustra, con specifico riferimento al criterio **C “Proposta migliorativa”** e relativi sub-criteri di valutazione C.3.1 e C.3.2 indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1, gli elementi valutabili come indicati nell'apposita tabella.

Le relazioni sopra indicate dovranno pertanto contenere una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con specifico riferimento a ciascuno dei criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1, gli elementi valutabili come indicati nell'apposita tabella; in particolare, nell'offerta tecnica dovranno essere indicati tutti i dati, le informazioni e la documentazione descrittiva, tecnica, illustrativa, etc., ritenuti utili ai fini della valutazione sotto il profilo tecnico, qualitativo, organizzativo del servizio, nonché le migliori proposte.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

L'offerta tecnica formerà parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, obbligando l'appaltatore al suo pieno e assoluto rispetto. La documentazione dovrà essere allegata sulla piattaforma STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma STELLA stessa, accessibili dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale>

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di seguito riportata.

A pena di esclusione, la documentazione tecnica dovrà contenere l'offerta tecnica.

A pena di esclusione, ciascun elaborato componente l'offerta tecnica dovrà essere firmato digitalmente:

- i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- ii. in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- iii. in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
- iv. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

A pena di esclusione, l'offerta tecnica dovrà essere composta dalle specifiche relazioni sopraelencate (una per ogni criterio di valutazione). Le relazioni illustrano le qualifiche dell'offerente e l'adeguatezza dell'offerta, nonché le metodologie proposte per lo svolgimento del servizio, dalle quali possano evincersi le prerogative su cui attribuire i punteggi per i criteri.

Per ognuna di tali relazioni si illustrano inoltre gli elementi di valutazione, i criteri motivazionali e la documentazione richiesta.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite negli elaborati progettuali, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'operatore economico indica, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

A pena di esclusione non dovranno essere inseriti, da parte dell'operatore economico, nella documentazione tecnica riferimenti all'offerta economica.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica. Tale offerta è formulata su STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma STELLA accessibili dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale>.

La dichiarazione d'offerta economica deve essere resa utilizzando l'apposito Allegato 4 - "Schema Offerta economica" predisposto dalla Stazione Appaltante che, una volta scaricato e debitamente compilato e firmato digitalmente dal concorrente, deve essere inserito a sistema nell'apposito campo predisposto su STELLA.

La dichiarazione d'offerta contiene i seguenti elementi:

- a) ribasso percentuale rispetto all'importo a base di gara, IVA ed oneri per a sicurezza esclusi, proposto per la realizzazione dei lavori, chiaramente indicato in cifre e in lettere. In caso di discordanza tra il ribasso percentuale espresso in cifre e quello espresso in lettere prevale quello in lettere. In caso di discordanza tra quanto dichiarato sul modello e su quanto inserito nella piattaforma STELLA prevarrà la cifra in lettere del modello;
- b) indicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, chiaramente indicato in cifre e in lettere;
- c) indicazione dei costi della manodopera;

La stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procede a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino la base di gara.

Offerta Economica

- L'offerta economica, da rendersi secondo il Modello, Allegato 4, del presente disciplinare e messo a disposizione sulla piattaforma S.TEL.LA, deve indicare il ribasso percentuale espresso in cifre ed in lettere sul valore soggetto a ribasso d'asta pari ad **€ 300.275,58 al netto degli oneri di sicurezza pari ad € 1.815,20 e di Iva e/o** di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
- Verranno prese in considerazione fino a n. 2 (due) cifre decimali. Per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.
- La riduzione percentuale va indicata in lettere e cifre in caso di discordanza prevale la riduzione percentuale espressa in lettere;
- **A pena di esclusione** non sono ammesse offerte economiche plurime, condizionate, alternative o che superino l'importo a base di gara IVA ed oneri per la sicurezza esclusi;
- La **stima dei costi aziendali**, in cifre ed in lettere, ed in caso di discordanza prevale il valore in lettere, relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice e connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. **La mancata indicazione di tali costi o l'indicazione pari a 0 comporta l'esclusione dalla gara.**
- **I costi della manodopera** ai sensi dell'art 95, co. 10 del Codice, dovranno essere calcolati **tenendo conto delle unità impiegate, delle relative qualifiche nonché delle retribuzioni spettanti secondo i contratti vigenti. Nel caso il valore del costo della manodopera è inferiore a quello indicato dalla stazione appaltante si procederà con la verifica di congruità. La mancata indicazione di tali costi o l'indicazione pari a 0 comporta l'esclusione dalla gara.**
- Il prezzo, determinato a seguito dell'applicazione del ribasso, deve rimanere fisso e invariato per tutta la durata dell'appalto.

- Impegno a mantenere in forma irrevocabile l'offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
- L'offerta economica va presentata in bollo pertanto occorre il pagamento da parte dell'operatore economico da inserire nella busta "A".
- Nel caso di concorrenti riuniti, l'offerta dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi. Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica e il punteggio conseguito per l'offerta economica. Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, come di seguito distribuiti

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
A	Organizzazione e gestione del servizio	35	1.1	Piano operativo ed organizzazione dei servizi cimiteriali nella fase di estumulazione e esumazione Modello organizzativo proposto per la gestione delle operazioni cimiteriali oggetto di appalto in rapporto a programmazione, modalità esecutive,	10		

				metodologie di intervento delle attività previste dal CSA nella fase di estumulazione o esumazione.			
			1.2	Piano operativo ed organizzazione dei servizi cimiteriali nella fase di successiva traslazione, inumazione e tumulazione Modello organizzativo proposto per la gestione delle operazioni cimiteriali oggetto di appalto in rapporto a programmazione, modalità esecutive, metodologie di intervento delle attività previste dal CSA nella fase di ricollocamento dei feretri.	10		
			1.3	Modello organizzativo per la gestione del servizio e delle modalità esecutive per: - Tracciamento spostamento del feretro - Schede di intervento - Schede di accompagnamento per rinvenimento beni all'interno del feretro	15		
B	Risorse Umane e Attrezzature	15	2.1	Risorse umane Composizione e organizzazione del team preposto per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, suddiviso per il tipo di servizio di cui ai punti precedenti. Dovranno essere indicate le figure professionali che verranno messe a disposizione per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto, specificando per ciascuna il numero di ore settimanali, qualifica, titoli professionali, compiti da svolgere (compresi quelli di carattere amministrativo afferenti all'attività di verbalizzazione e catalogazione) eventuale esperienza già acquisita in servizi analoghi.	10		
			2.2	Attrezzature Composizione del parco mezzi e attrezzature proposto per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, suddiviso per il tipo di servizio di cui al punto 1. Dovranno essere descritti i mezzi/le attrezzature e la relativa rispondenza alle norme antinquinamento atmosferico e	5		

				sonoro. Per ogni mezzo si dovrà indicare se sia di proprietà dell'OE o disponibile con nolo a caldo o a freddo.			
C	Proposta migliorativa	20	3.1	Eventuali Proposte migliorative dei servizi Eventuali proposte migliorative rispetto ai servizi richiesti, che non comportano aumento dei costi per la Stazione Appaltante, con riferimento in particolare alla creazione di un database informatizzato contenente l'esatta ricollocazione dei feretri da consegnare alla Stazione Appaltante sia durante gli spostamenti provvisori sia al termine del definitivo riposizionamento.	20		
	Totale	70					

Il criterio di attribuzione dei punteggi sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice in seduta riservata mediante l'utilizzo del sistema aggregativo-compensatore attribuendo, discrezionalmente, per i diversi criteri di valutazione (criteri A, B e C) un punteggio discrezionale, variabile tra 0 e 1, da parte di ciascun commissario di gara.

Pertanto, a ciascun concorrente ammesso alla gara viene assegnato, rispetto a ciascuno dei sub criteri sopra descritti un "coefficiente della prestazione dell'offerta", variabile da zero (0) a uno (1).

Una volta che ciascun commissario abbia attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per il singolo sub- criterio, la commissione calcola la media dei coefficienti attribuiti e viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato; di conseguenza gli altri coefficienti vengono riparametrati proporzionalmente.

La valutazione dei criteri A, B e C viene ottenuta secondo i valori indicati nella tabella che segue:

LIVELLO PROPOSTA	PUNTEGGIO
PROPOSTA ECCELLENTE	0,801 – 1,00
PROPOSTA OTTIMA	0,601 – 0,80
PROPOSTA BUONA	0,401 – 0,60
PROPOSTA DISCRETA	0,201 – 0,40
PROPOSTA SUFFICIENTE	0,01 – 0,20
PROPOSTA ASSENTE O INSUFFICIENTE	0,00

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione delle offerte avverrà ai sensi delle Linee Guida ANAC, con l'applicazione dei criteri e sub-criteri (indicati nelle schede di cui al punto 22 del presente disciplinare).

Per ciascuno dei sub-criteri A.1.1 – A.1.2 -A.1.3 – B.2.1 – B.2.2. e C.3.1 sono previsti punteggi qualitativi, vale a dire punteggi dati da ciascun commissario con riferimento a ciascun subcriterio, in base ai relativi descrittori che consentono di definire i livelli qualitativi attesi e di correlare agli stessi un determinato punteggio, assicurando la trasparenza e la coerenza delle valutazioni.

Si precisa che il risultato sarà determinato fino alla seconda cifra decimale, con troncamento della terza cifra decimale.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento, pari a 35 (trentacinque) punti per il punteggio tecnico complessivo; tale soglia sarà determinata all'esito delle riparametrazioni.

Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la:

Formula con interpolazione lineare

$$C_i = Ra/Rmax$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

Ra = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo;

$Rmax$ = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore di cui al paragrafo 1 del paragrafo VI delle Linee guida ANAC n. 2/2016, attraverso la seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente *i*;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

.....
Cni = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

Pa = peso criterio di valutazione *a*;

Pb = peso criterio di valutazione *b*;

.....

Pn = peso criterio di valutazione *n*.

Cai, *Cbi*, *Cci*, *Cdi* sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al concorrente – iesimo e riferiti rispettivamente al criterio di valutazione 1, 2 e 3 . Il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile ed è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta;

Pa, *Pb*, *Pc*, *Pd* peso criteri di valutazione A, B, C e D

In presenza di un'unica offerta, non viene attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi e quantitativi offerti, in quanto gli stessi vengono valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni della gara.

Ai sensi dell'art. 95, co. 15 del Codice ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato.

La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo.

La Commissione procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno 20/07/2023, alle ore 10:00. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati sulla piattaforma, nella sezione dedicata alla presente procedura. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante STELLA.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica a:

- a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente atto;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere all'offerente, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, ed è composta da n. 3 membri, di cui uno con funzioni di presidente.

La durata dei lavori della Commissione e il numero di sedute pubbliche e riservate saranno adeguati al numero di offerte presentate, fermo restando che i commissari potranno lavorare a distanza ex articolo 77, co. 2, del Codice dei Contratti, avvalendosi della Piattaforma Telematica che salvaguarda la riservatezza delle comunicazioni.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà allo sblocco delle offerte tecniche per le successive operazioni spettanti alla Commissione Giudicatrice.

La Commissione Giudicatrice, in modalità telematica, procederà all'apertura della busta virtuale concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della correttezza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al punto 25.2 e ne comunica i nominativi al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

Nella medesima seduta o in sedute successive il RUP procederà allo sblocco sulla piattaforma STELLA delle offerte economiche (busta "C - Offerta economica"), la Commissione procederà alla relativa valutazione sempre attraverso la piattaforma regionale S.TELLA dei prezzi e dei ribassi offerti.

Qualora la Commissione individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, co. 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base ad elementi motivati e specifici, l'offerta appaia anormalmente

bassa, la Commissione chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al paragrafo 27.

La Commissione procederà quindi all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per ciascun concorrente al fine della formulazione della graduatoria ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice, sempre con l'ausilio della piattaforma telematica.

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice verrà valutata la congruità delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede, per iscritto, al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

In ogni caso, secondo l'art. 95, comma 10, del Codice, prima di procedere all'aggiudicazione, verrà verificato il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) e quindi che il costo del personale nono sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 6.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88, comma 4-bis e 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4 del citato Decreto. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D. Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto

anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il Soggetto aggiudicatore si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo ultimate le verifiche dei requisiti ai sensi dell'art. 32, comma 7, e comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni, salvo diverso tempo stabilito dalla stazione appaltante, dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione la Stazione Appaltante richiederà all'aggiudicatario, la prestazione di una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice.

Ai sensi di quanto previsto dal medesimo art. 103, comma 7, l'esecutore del servizio è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante **almeno dieci giorni prima** della sottoscrizione del contratto anche una polizza di assicurazione, di importo pari all'importo contrattuale, che copra i danni subiti dalle Stazioni Appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio. La polizza deve, altresì, assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 1.000.000 di euro. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.500,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono di seguito richiamati:

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).

- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).
- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati;

l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).

- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

25. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Il Soggetto aggiudicatore e/o gli aventi causa indicati nell'articolo 1 del Protocollo si impegnano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 3 del medesimo Protocollo, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei Contratti di affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni (art. 5 comma 1):

«L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.»; b) «Ove ne ricorrano i presupposti, il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.».

Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto pubblico ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Struttura, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c. c., ne darà comunicazione all'ANAC, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del

rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'articolo 32 della legge n.114 del 2014 (art. 5 comma 2).

26. PRESIDIO DI ALTA SORVEGLIANZA

In applicazione dell'art. 32 del D.L. 189/016 e ss.mm.ii., il bando ed il presente disciplinare di gara sono stati sottoposti con esito positivo al controllo preventivo di legittimità da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, anche ANAC), nei termini stabiliti dall'Accordo di Alta Sorveglianza del 28/12/2016. La presente procedura di affidamento è sottoposta a verifica preventiva nei termini indicati dall'art. 3 dell'Accordo suindicato. In particolare, si precisa che in attuazione del riferito art. 32 del D.L. 189/016 e dell'art. 3 del suindicato Accordo di Alta Sorveglianza del 28/12/2016, dovranno essere trasmessi all'ANAC, al fine della verifica preventiva, gli ulteriori atti della procedura di selezione indicati nel medesimo Accordo, ossia il provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice, gli atti del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, il provvedimento di aggiudicazione, le perizie di varianti con atti aggiuntivi e di sottomissione, impregiudicati gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 106, commi 8 e 14 del Codice, le proposte di risoluzione contrattuale o altri atti di autotutela.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "Regolamento"). Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

28.1 Finalità del Trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella "domanda di partecipazione", nelle dichiarazioni integrative, nel "DGUE" vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel bando e nel presente disciplinare e negli ulteriori documenti allegati all'offerta nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti);

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

28.2 Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi e quantitativi di volta in volta individuati.

28.3 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 50/2016, dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio

28.4 Diritti del concorrente controinteressato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

28.5 Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati: Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post sisma 2016 della Regione Lazio
Responsabile interno del trattamento dei dati: Direttore dell'USR Lazio

Responsabile esterno del trattamento dei dati: Gestore del Sistema Telematico Acquisti (STELLA).

Incaricati del trattamento dei dati: i dipendenti del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

28.6 Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura di gara.

28.7 Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'Operatore Economico di partecipare alla procedura di gara.

Mediante la presentazione dell'offerta l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali, di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016.

28.8 Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dagli Operatori Economici non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali", di cui all'art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22, comma 2 del D. Lgs. 10.8/.018, n. 101).

I "dati personali relativi a condanne penali e reati", di cui all'art. 10 del Regolamento UE (vedi art. 22, comma 2 del D. Lgs. 10.8.2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Tonino Cicconetti